

ALLEGATO "B" AL N. 47325/25410 REP.

Fondazione Idea Vita Ente del Terzo Settore con sede in Milano

ARTICOLO 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Idea Vita Ente del Terzo Settore” in breve "Fondazione Idea Vita Ets"

La Fondazione adotta i principi del Codice del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d. lgs. 117/2017) e dal Codice civile.

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Sede Delegazioni e uffici

La Fondazione ha sede a Milano.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa. La sede potrà essere trasferita, nell'ambito del Comune di Milano, con delibera del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di modifica dello statuto.

ARTICOLO 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, finalità di interesse generale e di solidarietà sociale.

la Fondazione opera con particolare riguardo alle attività di assistenza, educazione istruzione e ricreazione delle persone con disabilità (intellettiva, relazionale, sensoriale, fisica e relativa alla salute mentale), per garantirne loro la migliore qualità della vita per tutto l'arco dell'esistenza, e con i mezzi più adeguati.

ARTICOLO 4

Attività

Per perseguire il proprio scopo istituzionale, la Fondazione svolge le seguenti attività che, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, sono di seguito riepilogate per linee generali di intervento:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (lett. a);
2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c).
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d),
4. formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;

7. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);

8. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui l'attività istituzionale della Fondazione si rivolge (lett. w);

9. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata destinati ad ospitare stabilmente o anche per brevi periodi, persone con disabilità (lett. z).

Per garantire la pianificazione, la realizzazione, la personalizzazione dell'attività prevista nel suo scopo peculiare, la Fondazione ha sviluppato ed adottato come strumento operativo l'Azione di Monitoraggio del percorso di sostegno del progetto di vita delle persone con fragilità, per assicurarne nel tempo la qualità di vita.

L'Azione di Monitoraggio è volta in particolare alla progettazione di percorsi di vita indipendente, che vengono predisposti, realizzati e seguiti per tutta la vita della persona con disabilità, in stretta collaborazione con la famiglia e le figure tutelari.

L'Azione di Monitoraggio garantisce la continuazione dello sguardo genitoriale e la miglior qualità di vita per l'intera vita del figlio, anche nel "dopo di noi", adattando le modalità di accompagnamento alle esigenze emergenti nelle diverse fasi della vita.

Per ottimizzare questi percorsi la Fondazione promuove progetti abitativi innovativi che favoriscono una indipendenza a misura della diversità delle forme di disabilità, così da rispettare i bisogni ed i desideri di ogni singola persona.

ARTICOLO 5

Attività connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

A. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

B. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

C. svolgere attività di raccolta fondi allo scopo di sostenere iniziative connesse con gli scopi istituzionali di carattere generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione intende realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

D. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

E. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

F. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, curare la realizzazione di pubblicazioni, e curare tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

G. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È composto:

- dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ed espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- dai beni pervenuti per donazione o successione;

- da eventuali contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori e dai Partecipanti.

ARTICOLO 7

Patrimoni destinati ai singoli affari

La Fondazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ARTICOLO 8

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

In presenza di eventi di particolare rilevanza, l'approvazione del bilancio potrà essere differita sino al 31 maggio.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione di missione sull'andamento della gestione sociale.

Nei casi previsti dall'art. 13 comma 4 del C.T.S., nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della relazione di missione in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ARTICOLO 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori e Fondatori
- Partecipanti

ARTICOLO 10

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, tali designati dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, le persone fisiche che siano persone con disabilità o legate da vincoli di parentela o in ragione del loro ufficio a persone con disabilità e che contribuiscano al Patrimonio della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilite dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

Possono altresì divenire Fondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Patrimonio della Fondazione secondo le modalità di cui sopra.

Possono divenire Fondatori Promotori coloro che hanno ricoperto la carica di Fondatori per cinque anni ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", tali designati dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ARTICOLO 12

Esclusione e recesso

La qualifica di Fondatore e Partecipante si perde per decadenza, accertata dal Consiglio di Indirizzo, che decide con la maggioranza dei componenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di svolgere le attività non patrimoniali previste all'art. 10 per l'assunzione della qualifica di partecipante.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente della Fondazione
- l'Organo di Controllo
- il Direttore.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

ARTICOLO 14

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, nominati dai Fondatori Promotori e Fondatori, scelti preferibilmente tra i Fondatori ed in Partecipanti di cui almeno due membri devono essere Fondatori. I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino alla morte, dimissioni o sopravvenuta incapacità o decadenza accertata dal Consiglio di Amministrazione per reiterata impossibilità a partecipare.

In ogni caso in cui uno dei componenti il Consiglio di Indirizzo viene a mancare, gli altri procederanno alla sostituzione per cooptazione, salvo ritenere il Consiglio nel minor numero, purché non inferiore al minimo.

Fino a quando non sia stato raggiunto il numero massimo dei membri del Consiglio di Indirizzo previsto dal presente statuto, i consiglieri in carica potranno procedere, con voto assunto a maggioranza dei due terzi dei membri in carica, alla cooptazione di nuovi consiglieri.

Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno il suo Presidente, che

rimarrà in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Indirizzo è custode degli scopi della Fondazione, determina, in conformità con gli scopi statuari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. Spettano al Consiglio di Indirizzo le funzioni di supervisione strategica e di controllo.

In particolare, il Consiglio di Indirizzo provvede a:

- indicare le linee generali delle attività della Fondazione e i relativi programmi, nell'ambito degli scopi statuari, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di amministrazione;
- nominare o revocare, anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di amministrazione;
- procedere alla nomina del Presidente e del vicepresidente vicario della Fondazione all'interno dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione;
- istituire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione, nonché accertarne la decadenza;
- individuare eventuali dipartimenti operativi;
- nominare, ove opportuno, il direttore della Fondazione per l'attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- nominare l'Organo di controllo;
- nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti se diverso dall'organo di controllo;
- ratificare le delibere di modifica dello Statuto e di scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio;
- vigilare sull'osservanza delle Legge delle norme statuarie e regolamentari della Fondazione, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento;
- stabilire la sede della Fondazione.

ART.15

Convocazione del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal suo Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire senza obblighi di forma purché con modalità che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- (i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, l'ora e la modalità (in presenza o in via telematica).

Le riunioni sono presiedute dal Presidente. In caso d'assenza, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati tutti i Fondatori e i partecipanti, con funzione consultiva.

I Fondatori promotori possono chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, con funzione consultiva, proponendo temi ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno

ARTICOLO 16

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina di volta in volta il numero.

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Indirizzo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o, in sua mancanza, il Consigliere più anziano di età ne promuove la sostituzione da parte del Consiglio di Indirizzo che dovrà provvederle entro i sessanta giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio in carica al momento della sua nomina.

ART. 17

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- redigere e approvare il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo della Fondazione;
- presentare al Consiglio di Indirizzo proposte sugli indirizzi strategici della Fondazione e dare esecuzione a quelli decisi dal Consiglio di Indirizzo;
- accettare e/o rinunciare a incarichi a nome della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità ai legati, alle donazioni, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare in merito alle modifiche del presente statuto, nel rispetto dell'intangibilità degli scopi della Fondazione e delle competenze inderogabili della Autorità Amministrativa. Questa delibera non è efficace se non viene ratificata dal Consiglio di Indirizzo;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- determinare il compenso del Direttore della Fondazione;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché nominare i liquidatori attribuendo loro i necessari poteri; questa delibera non è efficace se non viene ratificata dal Consiglio di

Indirizzo. Sono in ogni caso fatte salve le inderogabili prerogative dell'Autorità Amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o al Direttore della Fondazione, ivi compreso quello di rappresentare la Fondazione in atti determinati.

ART.18

Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.

In particolare, si riunisce entro il mese di ottobre di ogni anno per l'approvazione bilancio preventivo e del documento di programmazione dell'attività relativo all'esercizio successivo da presentare al consiglio di indirizzo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare al consiglio di indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione può avvenire senza obblighi di forma purché con modalità che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

(i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, l'ora e la modalità (in presenza o in via telematica).

Le riunioni sono presiedute dal Presidente. In caso d'assenza, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano o dal vice Presidente vicario.

Per la validità della riunione devono essere presenti i due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ARTICOLO 19

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente esercita tutti i poteri necessari al buon funzionamento

amministrativo e gestionale della Fondazione, ha la facoltà di convocare, ove lo ritenga necessario, oltre al Consiglio di Amministrazione, anche il Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente può delegare singoli compiti anche al vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti; la prova dell'assenza o dell'impedimento è data dalla dichiarazione del Vice Presidente.

ARTICOLO 20

Organo di controllo

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale e, in quest'ultimo caso, è formato da 3 membri di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal consiglio di Indirizzo.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione. I componenti dell'organo di controllo restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati.

E' compito dell'organo di Controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità istituzionali della Fondazione;

- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni;

L'organo di controllo può, senza diritto di voto, partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

All'organo di controllo è data facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 21

Direttore

Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Direttore della Fondazione.

Il Direttore cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi della Fondazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione e ne redige i verbali.

Cura la gestione del personale e ne coordina le attività.

ARTICOLO 22

Revisore dei conti

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, nei casi previsti dal Codice del terzo Settore, la revisione legale dei conti, di cui al successivo articolo. In tal

caso, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione, rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, o se ritenuto opportuno dal Consiglio di Indirizzo, la Fondazione nomina un revisore dei conti diverso dall'organo di controllo, o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previsti dalla legge.

ARTICOLO 23

Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ratificata dal Consiglio di Indirizzo assunta ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto, che nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, con particolare riguardo all'Azione di Monitoraggio della qualità della vita delle persone con fragilità, o attività similari, appartenenti al terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del terzo Settore, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore medesimo.

F.to LUIGI MARAVITA

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale